



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.07.2009 pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.07.2009 al 07.08.2009 divenuta esecutiva in data 04.08.2009.

Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.08.2009 al 19.08.2009 ai sensi dell'art. 86 comma 3 del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità	3
Art. 2	Definizione	3
Art. 3	Classificazione delle attività sportive	3
Art. 4	Gestione degli impianti sportivi.....	4
Art. 5	Norme generali sulla vigilanza	4
Art. 6	Tipologie delle concessioni a terzi	4
Art. 7	Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi	4
Art. 8	Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso	4
Art. 9	Modalità per le concessioni in uso	5
Art.10	Uso degli impianti	6
Art. 11	Divieto di sub-concessione	6
Art. 12	Rispetto degli impianti e delle attrezzature	6
Art. 13	Installazioni particolari	7
Art. 14	Tariffe d'uso	7
Art. 15	Sospensione e revoca delle concessioni d'uso	7
Art. 16	Destinatari della gestione	8
Art. 17	Modalità per la concessione della gestione	8
Art. 18	Elementi costitutivi della concessione in gestione	8
Art. 19	Obblighi del concessionario	9
Art. 20	Manutenzione ordinaria e straordinaria	9
Art. 21	Attrezzature e beni mobili	10
Art. 22	Sospensione e revoca delle concessioni di gestione	10
Art. 23	Norme di rinvio	10
Art. 24	Entrata in vigore	10

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 1

Oggetto e finalità

1 . Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

3 . L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Definizioni

1 . Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;

e) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali si concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;

d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

e) per concessione in gestione l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;

f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art 3

Classificazione delle attività sportive

1 . Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e

manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 4

Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'ari. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

Art.5

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 6

Tipologia delle concessioni a terzi

- 1 . Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione per la gestione.

Art. 7

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

- 1 . La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Responsabile del Servizio sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.
- 3 . Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
4. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 8

Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

- 1 . Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva
 - b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI e) Istituzioni

scolastiche

d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici

e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali

f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale

g) Privati, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Calusco d'Adda affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

3. Dovrà essere garantito l'utilizzo degli impianti, per un minimo di quattro ore alla settimana, anche a Società, Associazioni sportive, che ne facciano richiesta, al fine di promuovere nuove discipline sportive non praticate dalle Società o Associazioni presenti sul territorio oppure per realizzare corsi promossi dall'Assessorato allo Sport. In caso di mancata presentazione della richiesta di utilizzo da parte di Società o Associazioni Sportive extra-territoriali, il monte ore disponibile potrà essere utilizzato dalle Società o Associazioni del territorio.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996.

Art. 9

Modalità per le concessioni in uso

1 . I soggetti di cui all'ari. 8, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, inoltrandola al competente Assessorato allo Sport del Comune. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline compete all'Ufficio Sport che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva.

2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

3.1 soggetti concessionari dell'utilizzo dovranno comunicare in forma scritta all'Ufficio competente il nominativo della persona Responsabile di quanto prescritto nel presente regolamento, della quale dovranno essere trasmesse le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico). Tale persona, inoltre, avrà il compito di comunicare con il funzionario dell'Ufficio Tecnico, responsabile della manutenzione delle strutture oggetto del presente regolamento, per ogni necessità o segnalazione.

4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne da tempestiva comunicazione scritta al Comune. A seguito della disdetta il servizio competente applica una penalità il cui importo minimo è pari a € 50,00 e l'importo massimo è pari a € 500,00. I criteri per l'individuazione di detta sanzione sono da rapportare:

a) al numero di ore di utilizzo richieste

b) alla data di presentazione della richiesta di disdetta

e sono deliberati dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe per l'utilizzo degli impianti.

5 . Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

6. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con

le attività già programmate.

7. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

8. La concessione di utilizzo occasionale viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, sentiti l'Assessore allo Sport e, se necessario, la Giunta Comunale.

Art. 10

Uso degli impianti

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal servizio competente comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

6. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Art. 11

Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Art. 12

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata

segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche emissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13

Installazioni particolari

1 . Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessario.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3 . Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 14

Tariffe d'uso

1 . Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente corrisposta una somma pari al 50% di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell'impianto. Al termine dell'utilizzo dell'impianto, il concessionario verserà il saldo del rimanente 50%.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell' atto deliberativo di cui al precedente comma 1, prestando particolare attenzione alle iniziative o attività che rivestono particolare rilevanza sociale, umanitaria ed educativa.

Art. 15

Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto ne dai concessionari d'uso, ne dal Comune.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

4. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
- c) responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

Art. 16

Destinatari della gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
- b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

2. L'affidamento avviene secondo le seguenti modalità:

- a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di disabili, ovvero di soggetto anche imprenditoriale che abbia comunque dimostrato di sostenere, sviluppare e privilegiare le sorti e gli interessi di specifiche e particolari discipline tradizionalmente rappresentative delle vocazioni sportive cittadine si procede alla stipula di convenzione.
- b) Nel caso in cui un impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, in assenza di altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di disabili, si procederà alla stipula di convenzione.
- c) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 17

Modalità per la concessione della gestione

1. Le concessioni in gestione possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito, o con onerosità di canone. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici secondo le valutazioni del competente organo deliberante a seguito delle richieste esplicitate dal concessionario in relazione anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

2. Il Comune si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

Art. 18

Elementi costitutivi della concessione in gestione

1. Gli impianti che il Comune intende concedere in gestione a terzi, sono oggetto di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- L'oggetto della convenzione;
- La durata della convenzione;
- La descrizione della struttura sportiva;

- I criteri di utilizzo dell'impianto;
- Gli obblighi e gli oneri del concessionario;
- La responsabilità del concessionario;
- La competenza dei proventi della gestione;
- Gli obblighi ed oneri del Comune;
- I controlli;
- I casi di risoluzione anticipata della convenzione;
- Fidejussione o garanzia bancaria.

Art. 19

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono presso gli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
- 2.1 concessionari si assumono tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo all'impianto. Le spese di volturazione sono a loro carico.
3. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.
4. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant' altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
5. E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all' attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
6. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l' obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
7. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 20

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.
3. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il concessionario ha la facoltà di accollarsi eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l' erogazione di eventuali contributi.

Art. 21

Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 22

Sospensione e revoca delle concessioni di gestione -

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.